



DECISIONE N. 8/2026

R.G. TF 5/2026

(PF 64/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Francesco Banchelli	Componente estensore
Avv. Paola Potenza	Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30 marzo 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 5/2026 (P.F. 64/2025) a carico del sig. **Vincenzo DE BENEDETTO** (tess. n. TA1101 - cod. Soc. TA479), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Termini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Alessandra Termini, nonché della Società **ASD Nuova Atletica Taranto** (cod. Soc. TA479), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

In data 28 novembre 2025, la Procura Federale ha ricevuto una segnalazione di illecito disciplinare proveniente dalla sig.ra Gilda Gigante, concernente l'asserita violazione, da parte del Sig. Vincenzo De Benedetto, della sanzione irrogata dal Tribunale Federale con decisione n. 15/2025 (R.G. 10/2025 TF del 21 luglio 2025), come ridotta dalla Corte Federale d'Appello, con decisione n. 6/2025 del 9 ottobre 2025, alla sanzione finale della inibizione ex art. 5 comma 6 del Regolamento di Giustizia FIDAL, per complessivi mesi 5 a decorrere dal 22/07/2025.

Secondo la segnalazione, il Sig. De Benedetto aveva preso parte, in data 27 novembre 2025, all'inaugurazione del Villaggio della Maratona di Taranto, svoltasi nell'ambito della manifestazione "Due Mari Marathon", nel periodo di efficacia della predetta sanzione inibitoria.

In data 2 dicembre 2025 la Procura Federale ha avviato le relative indagini, nel corso delle quali ha acquisito la segnalazione e la documentazione fotografica allegata, nonché proceduto alle audizioni in videoconferenza del Dott. Eusebio Haliti in data 9 dicembre 2025, del Sig. Sabino Maria Cosimo Damiano Sardella in data 16 dicembre 2025, del Sig.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Marcello De Cesare in data 9 gennaio 2026 e dello stesso Sig. Vincenzo De Benedetto in data 19 gennaio 2026, il quale ha nominato difensore l'Avvocato Francesco Termini e ha depositato vari documenti in formato digitale (4 foto a colori e un video tratto da un servizio della emittente privata DueMariTV).

All'esito delle indagini, con comunicazione del 29 gennaio 2026, la Procura Federale ha notificato agli incolpati la conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ritenendo emerso che il Sig. De Benedetto avesse partecipato all'inaugurazione del Villaggio della Maratona di Taranto, salendo sul palco e comparando nella foto ufficiale con le autorità, indossando abbigliamento identificativo della propria associazione, in violazione della sanzione inibitoria in corso di esecuzione.

In data 16 febbraio 2026 il Sig. De Benedetto, per il tramite del proprio difensore, ha formulato istanza di definizione del procedimento mediante applicazione di sanzione concordata ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia FIDAL, che è stata rigettata dalla Procura Federale in data 18 febbraio 2026, sul rilievo della contestata recidiva e della conseguente preclusione di cui all'art. 60, comma 3, del medesimo Regolamento.

Con atto del 18 febbraio 2026, la Procura Federale ha quindi deferito:

- il Sig. **Vincenzo De Benedetto (tess. n. TA1101 - cod. Soc. TA479)**, perché il 27 novembre 2025, in Taranto, in occasione dell'inaugurazione del Villaggio della Maratona di Taranto, ha violato la sanzione inibitoria disposta dal Tribunale con decisione n. 15/2025 R.G. 10/2025 TF del 21.07.25, così come confermata in parte dalla Corte Federale d'Appello con provvedimento n. 6/2025 del 09.10.25, salendo sul palco e comparando nella foto ufficiale con le autorità, indossando abbigliamento identificativo della propria associazione, con violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; dell'art. 2.2 Regolamento Organico FIDAL; dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 1 R.G. FIDAL; degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la recidiva aggravata ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. 2) e 3) R.G. FIDAL.

- **ASD Nuova Atletica Taranto (cod. Soc. TA479)**, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Vincenzo De Benedetto, così come sopra riportato.

Con provvedimento presidenziale del 20 febbraio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il 16 marzo 2026.





In vista dell'udienza, il Sig. De Benedetto, per il tramite del proprio difensore, ha depositato memoria difensiva datata 9 marzo 2026, insistendo per il non luogo a procedere e sostenendo, in sintesi, che la sua presenza all'evento fosse avvenuta esclusivamente in qualità di atleta e non di dirigente, essendo rimasto tra il pubblico per l'intera durata della manifestazione, che non avesse preso la parola né svolto funzioni organizzative o rappresentative, infine che la sua salita sul palco fosse avvenuta soltanto al termine della serata per una fotografia ricordo su invito della presentatrice dell'evento.

Con la memoria sono stati depositati i seguenti documenti: 4 video costituenti identica copia di quello depositato con l'iniziale audizione, un quinto video di premiazione ripresa dalla emittente locale BluNoteTV e un sesto non meglio identificabile, tutti relativi alla manifestazione oggetto di questo giudizio.

La Difesa ha richiesto inoltre l'ammissione di prova testimoniale su capitoli tesi a dimostrare che l'Incolpato era presente in divisa societaria, che non è mai salito sul palco della premiazione né ha svolto funzioni di Dirigente o qualsivoglia intervento, avendo solo partecipato ad una foto di gruppo a porte chiuse al termine della manifestazione, mentre le funzioni di rappresentanza della Atletica Taranto sono state svolte dal Vicepresidente Giuseppe Salerno.

All'udienza del 16 marzo 2026, la Procura ha discusso il caso concludendo per l'irrogazione della inibizione per mesi 8 a carico del Sig. De Benedetto e l'ammenda nella misura di euro 1.000,00 a carico della società, mentre la Difesa ha insistito per l'assoluzione, evidenziando, in subordine, che l'inibizione come dirigente non impedirebbe all'incolpato l'attività di atleta, come attestato da una comunicazione dell'Area Organizzazione Sportiva FIDAL del 15 ottobre 2025, esibita a video e immediatamente depositata a mezzo email.

Ritenuta comunque necessaria l'acquisizione di tale comunicazione in via formale presso l'Area Organizzazione Sportiva FIDAL, il Tribunale Federale ha disposto l'adempimento istruttorio, rinviando per il prosieguo della discussione all'udienza del 30 marzo 2026.

All'udienza del 30 marzo 2026, il Tribunale Federale ha preliminarmente dato atto alle parti che la detta nota 15 ottobre 2025, tempestivamente trasmessa dall'Area Organizzazione Sportiva FIDAL, attestava che *"la squalifica attiene alle attività da dirigente"*.

La Procura Federale si riportava nuovamente all'atto di deferimento, ribadendone la fondatezza e insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste. L'Avv. Francesco Termini si riportava alle proprie difese, insistendo sul fatto che il Sig. De Benedetto non avesse in alcun modo partecipato all'evento in veste di dirigente o Presidente della Nuova Atletica Taranto,





chiedendo quindi il non luogo a procedere e, in subordine, evidenziando che l'inibizione richiesta dovesse comunque essere limitata alla sfera dirigenziale. Il Sig. De Benedetto interveniva personalmente, ribadendo di essere rimasto con la squadra degli atleti e di non avere svolto alcuna funzione dirigenziale.

All'esito della discussione, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI

Preliminarmente si deve precisare che l'Avv. Francesco Termini è privo di *ius postulandi* nell'interesse della A.s.d. Nuova Atletica Taranto, atteso che la procura in atti è rilasciata dal Signor Vincenzo De Benedetto in proprio, poiché priva del benché minimo cenno al suo ruolo di rappresentante legale dell'affiliata.

Il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Dagli atti del procedimento emerge in modo non controverso che il Sig. Vincenzo De Benedetto era destinatario, alla data del 27 novembre 2025, di una sanzione dell'inibizione inflitta con decisione del Tribunale Federale n. 15/2025 e parzialmente ridotta dalla Corte Federale d'Appello con decisione n. 6/2025 del 9 ottobre 2025.

È parimenti ammesso e pacifico che il deferito fosse presente, nella medesima data, all'inaugurazione del Villaggio della Maratona di Taranto, svoltasi nell'ambito della manifestazione sportiva in questione, comparando egli sul palco in occasione della fotografia oggetto della segnalazione pervenuta alla Procura Federale.

La questione controversa attiene, pertanto, non già alla presenza in sé del deferito all'evento in pendenza di sanzione interdittiva, bensì alla qualificazione della condotta concretamente tenuta e, in particolare, alla verifica se tale presenza sia avvenuta quale mero atleta o, invece, in veste rappresentativa e dirigenziale, in violazione della sanzione inibitoria in corso.

Il Difensore ha infatti sostenuto che l'Incolpato non avrebbe svolto alcuna funzione dirigenziale, poiché rientrando nella sanzione dell'inibizione che stava ancora scontando, tant'è che il saluto pubblico in rappresentanza dell'Atletica Taranto è stato fatto dal Vicepresidente della medesima e che il De Benedetto non era sul palco dell'inaugurazione, salvo il solo momento della foto finale di cui alla segnalazione (cfr. deposizioni Sig. Eusebio Haliti, Presidente FIDAL Puglia e Sig. Marcello De Cesare, Presidente Asd L'Amico-CRAS Taranto).



La Difesa ha inoltre prodotto dichiarazione della Signora Mariangela Di Lena, tesserata Top Runners Laterza e presentatrice della serata, nella quale afferma che *l'Incolpato «per tutta la durata della serata è rimasto tra il pubblico e non è mai salito sul palco, né ha svolto in alcun modo funzioni relative alla presidenza della società»*, senza fare alcun tipo di intervento e partecipando su richiesta della stessa Di Lena solo ad una foto fra le varie realizzate in ricordo dell'evento.

La questione posta dall'Avv. Francesco Termini rende quindi necessario individuare, al fine di decidere il caso in esame, quale sia l'effettivo ambito delle funzioni e delle attività interdette a chi sia stato sanzionato dalla Giustizia Sportiva con l'inibizione, che, nel contesto dell'art. 5 commi 5 e 6 del Regolamento di Giustizia, può dare luogo a qualche divergenza interpretativa.

Il Regolamento di Giustizia FIDAL definisce infatti la **“squalifica”** come sanzione che *«Viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, [...], ivi comprese le violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione»* (art. 5 comma 5), mentre la **“inibizione”** *«Viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato»* (art. 5 comma 6): in tal modo si potrebbe ritenere sussistere fra esse un rapporto di genere a specie, la prima apparendo onnicomprensiva delle attività federali del tesserato quali che esse siano (nonché dovuta per inosservanza di sanzioni e violazione di rapporti organizzativi e funzionali della Federazione), mentre la seconda vieta - fra le attività connesse al tesseramento - unicamente di ricoprire un incarico sociale o federale.

Sul punto soccorre la recentissima decisione della Corte Federale d'Appello FIDAL n. 2/2026, pubblicata il 16 aprile 2026, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stato chiarito che:

- *«l'art. 5 R.G. delinea una bipartizione tra le fattispecie sanzionatorie: la **squalifica** è definita quale interdizione dalla partecipazione ad "attività federali", ed è tradizionalmente associata a violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali tipici dello status di tesserato; l'**inibizione** temporanea è invece configurata quale sanzione preclusiva della possibilità di "ricoprire cariche sociali o federali", colpendo dunque lo "ius honorum" e la capacità rappresentativa del soggetto all'interno dell'ordinamento federale»;*



- pertanto, *«In ossequio al principio di tassatività e legalità delle sanzioni — pilastro cardine dell'ordinamento sportivo — le norme sanzionatorie devono essere interpretate in senso stretto, rifuggendo da estensioni analogiche in malam partem. Se l'ordinamento federale ha inteso distinguere tra "squalifica" e "inibizione", ne deriva che le due sanzioni operano su piani diversi e non sovrapponibili: la squalifica colpisce l'operatività tecnicofunzionale del tesserato, mentre l'inibizione ne recide la capacità rappresentativa e istituzionale. La squalifica non può, pertanto, produrre un effetto "espulsivo" assoluto da ogni evento federale: un tale automatismo finirebbe per attribuire alla squalifica la medesima portata afflittiva dell'inibizione, svuotando di significato la distinzione voluta dal legislatore federale».*

L'autorevole presa di posizione della Corte Federale d'Appello FIDAL, ha il grande merito di definire con chiarezza i confini fra le due sanzioni, dissipando ogni residuo dubbio su una questione interpretativa che, correttamente, ha definito essere di fondamentale rilievo.

Alla luce di quanto sopra, si può tornare al caso qui in esame, poiché, come detto, la Difesa ha sostenuto che l'Incolpato sarebbe rimasto per tutta la durata della manifestazione tra il pubblico, senza prendere la parola, senza utilizzare il microfono e senza svolgere alcuna funzione organizzativa o rappresentativa; che egli avrebbe partecipato all'evento esclusivamente come atleta e che la sua presenza sul palco si sarebbe limitata a una fotografia finale scattata a manifestazione conclusa, su invito della presentatrice.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Innanzitutto va rilevato che l'Incolpato non ha sostenuto la propria tesi difensiva dimostrando, ma neppure meramente dichiarando, di avere partecipato come atleta alla gara: ne consegue che la sua presenza non può che essere stata esplicazione di funzioni dirigenziali, sia nell'organizzazione e gestione degli atleti della Nuova Atletica Taranto nell'ambito della manifestazione, sia come Presidente del sodalizio comunque invitato alla foto di gruppo finale.

Il Difensore ha inoltre argomentato, a sostegno della tesi, che il Sig. De Benedetto indossasse la tuta sociale come tutti gli altri atleti, ma si tratta di aspetto che nulla dimostra, già solo rilevando che anche il Vicepresidente della Nuova Atletica Taranto, al quale solo si attribuiscono l'espletamento di funzioni rappresentative, era presente indossando la tuta sociale, come risulta dalla fotografia allegata alla segnalazione e dalla identificazione del medesimo che si ricava dalle deposizioni.



La Procura ha correttamente sottolineato che la fotografia dalla quale ha preso avvio la segnalazione non ritrae una pluralità indistinta di atleti pronti a partecipare alla gara, bensì il contesto rappresentativo dell'organizzazione della manifestazione. In tale contesto, la presenza del deferito, assume oggettivamente una valenza idonea a veicolare all'esterno la sua qualità di Presidente della società organizzatrice, peraltro ben noto come tale nella comunità sportiva della zona.

Non rileva in senso contrario che il Sig. De Benedetto non abbia preso la parola, non abbia utilizzato il microfono o non abbia svolto attività organizzativa per l'intera durata della serata. La violazione contestata, infatti, non richiede necessariamente l'esercizio continuativo di poteri organizzativi o una manifestazione verbale del ruolo, ma si sostanzia nella partecipazione, in forma rappresentativa, a un evento federale nonostante il divieto di esercizio delle funzioni dirigenziali.

Nemmeno può attribuirsi decisivo rilievo alla circostanza, valorizzata dalla difesa, che il Vice Presidente Giuseppe Salerno avrebbe svolto le funzioni di rappresentanza per gran parte dell'evento. Anche a voler ritenere che la rappresentanza ordinaria della società sia stata in concreto svolta da altro soggetto, resta il fatto che il deferito ha comunque assunto, anche nel momento in cui è salito sul palco per la foto ufficiale accanto alle autorità e agli organizzatori, una posizione esteriormente idonea a veicolare la sua qualità di Presidente della società, in contrasto con gli effetti interdittivi della sanzione.

Una diversa conclusione finirebbe per svuotare di effettività la misura disciplinare: sarebbe infatti sufficiente, per il dirigente inibito, presenziare a eventi federali in abbigliamento sociale e in contesti ufficiali, salvo poi qualificarsi *ex post* come semplice atleta o partecipante. Ma una tale "*auto-riqualificazione soggettiva*" della condotta non può prevalere sul significato oggettivo assunto dal comportamento nel contesto in cui esso si colloca.

In questo senso, si ritiene che la condotta contestata debba essere qualificata come violazione della sanzione inibitoria, in quanto espressione di una presenza riferibile alla carica dirigenziale rivestita dal deferito e non di mera e consentita partecipazione atletica.

Quanto alle richieste istruttorie formulate dalla difesa, volte all'escussione testimoniale della sig.ra Mariangela Di Lena e del sig. Giuseppe Salerno sui capitoli articolati in memoria, devono essere disattese in quanto superflue ed irrilevanti, atteso che le circostanze dedotte risultano già documentalmente provate.



Quanto all'elemento soggettivo, esso sussiste quantomeno nella forma della colpa, in considerazione della piena consapevolezza, da parte del deferito, della sanzione inibitoria e dell'obbligo di evitare qualsiasi condotta anche solo potenzialmente riconducibile all'esercizio delle funzioni interdette.

L'Avv. Termini ha inoltre prospettato, nel corso della seconda udienza, che la condotta contestata costituirebbe una sorta di prosecuzione o "*perpetuatio*" della precedente vicenda disciplinare, sicché non potrebbe dar luogo a una nuova autonoma sanzione se non, eventualmente, nei soli limiti della carica dirigenziale.

Pur dovendosi complessivamente apprezzare l'impegno argomentativo della Difesa, anche tale impostazione non può essere accolta.

Nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di continuazione in senso tecnico. La precedente vicenda disciplinare si è infatti già conclusa con decisione passata in giudicato, la quale ha irrogato la sanzione inibitoria. La condotta oggi oggetto di giudizio è successiva, autonoma e distinta, essendosi realizzata mediante una nuova violazione del divieto imposto da quel provvedimento. Proprio perché commessa nel corso dell'esecuzione della sanzione precedente, essa integra piuttosto la recidiva contestata dalla Procura Federale e non una mera prosecuzione del fatto già giudicato.

Non è pertanto configurabile alcuna "*perpetuatio*" idonea a escludere la recidiva o a sostituirsi a essa: il giudicato formatosi sul precedente procedimento impedisce semmai di ricondurre la nuova condotta al fatto già definito, imponendo di valutarla come nuova e autonoma infrazione.

Deve dunque affermarsi la responsabilità del Sig. Vincenzo De Benedetto per la violazione della sanzione inibitoria contestata nell'atto di deferimento, con conseguente sussistenza anche della recidiva aggravata di cui all'art. 12, comma 2, nn. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, atteso che la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione della precedente sanzione.

In particolare, la condotta integra la violazione degli art. 6 comma 1 lett. b) dello Statuto FIDAL, dell'art. 1 comma 1 e 2 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, disposizioni che impongono ai tesserati il rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia e l'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Sussiste altresì la responsabilità diretta della A.S.D. Nuova Atletica Taranto ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIDAL, così riqualificando in diritto la



responsabilità oggettiva contestata dalla Procura Federale, in relazione alla condotta tenuta dal proprio Presidente nell'ambito della manifestazione tenutasi il 27 novembre 2025.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene congruo determinare per il Sig. De Benedetto la pena base di giorni 45 di inibizione ai sensi dell'art. 5 comma 6 R.G. FIDAL, avuto riguardo alla natura della condotta, alla posizione apicale rivestita, al contesto pubblico e federale in cui la stessa si è realizzata, nonché all'evidente lesione dell'effettività della precedente misura disciplinare. Tale sanzione deve essere aumentata di giorni 15 per effetto della recidiva aggravata ex art. 12 comma 2 n. 3 R.G., atteso che l'illecito è stato commesso durante l'esecuzione della precedente sanzione. Ne consegue la sanzione finale di giorni 60 di inibizione.

Quanto alla società deferita, avuto riguardo alla natura della responsabilità diretta ascritta, al ruolo del soggetto agente e alle circostanze del caso concreto, si ritiene equa l'applicazione della sanzione dell'ammenda nella misura di euro 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, nei sensi di cui in motivazione:

- dichiara il Sig. **Vincenzo De Benedetto** (tess. n. TA1101) responsabile dell'addebito e, per l'effetto, irroga al medesimo la sanzione finale della inibizione di cui all'art. 5 comma 6 R.G. FIDAL nella misura di giorni 60 (sessanta);
- dichiara la **A.S.D. Nuova Atletica Taranto** (cod. soc. TA479) responsabile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a) R.G. FIDAL e, per l'effetto, irroga alla medesima la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 600,00 (seicento);

avverte

che la mancata ottemperanza degli Incolpati alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL;

incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 18 aprile 2026

Avv. Armando Argano - Presidente



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Avv. Francesco Banchelli - Componente estensore

Avv. Paola Potenza - Componente

